GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA** *L. 0,60*

Anno LXV **Roma — Lunedì, 4 febbraio 1924** **Numero 29**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	**100**	**60**	**40**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**200**	**120**	**70**
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	**70**	**40**	**25**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**120**	**80**	**50**

Un numero separato fino a 32 pagine *cent. 60* — Arretrato *cent. 80*; all'estero *L. 1.80* — Se il giornale si compone di oltre 32 pagine aumenta di *cent. 60* ogni 32 pagine o frazioni — Ogni foglio delle inserzioni, di 4 pagine, *cent. 30* — Arretrato *cent. 40*.

Inserzioni.

Annunzi giudiziari . . . . L. **2.00** } per ogni linea di colonna
Altri avvisi . . . . » **3.00** } spazio di linea.

Le pagine destinate per le inserzioni, agli effetti del computo delle linee e degli spazi di linea, si considerano sempre diviso in due colonne verticali.

Gli originali degli avvisi debbono essere redatti su *carta da bollo da Lire* ***TRE*** ed accompagnati da un *deposito preventivo in ragione di lire CENTOVENTI* (*L.* **120**) *per ogni pagina di manoscritto.*

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali a decorrere dal 1° d'ogni mese. — Le richieste per le inserzioni debbono essere dirette esclusivamente alla **Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » presso il Provveditorato Generale dello Stato - Ministero delle Finanze** (*Tel. 91-86*). *— All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci.*

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

ERRATA-CORRIGE

Nel R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3022, concernente la interpretazione di alcune norme del R. decreto 9 luglio 1923, n. 1561, sugli ufficiali in posizione ausiliaria speciale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 20 del 24 gennaio corrente anno (pagine 400-401), sono incorsi i seguenti errori, che, in conformità del decreto originale, qui appresso si rettificano: nelle premesse del decreto, dove è detto: « vista la legge 18 luglio 1912, n. 866 », deve leggersi: « vista la legge 18 luglio 1912, n. 806 »; all'art. 1, primo comma, dove è detto: « superi tuttavia la somma di L. 12,000 e per metà per la parte, ecc. », deve leggersi: « superi tuttavia la somma di L. 12,000, tale ammontare sarà computato per intiero fino al limite di L. 12,000 e per legge 18 luglio 1912, n. 806 »; all'art. 1. primo comma, dove è detto: « qualora abbiano raggiunto il 50° anno di età, ed il 40° anno di servizio utile », deve leggersi: « qualora abbiano raggiunto il 50° anno di età, od il 40° anno di servizio utile »; all'art. 4, terzo comma, dove è detto: « richiamati dal primo comma », deve leggersi: « richiesti dal primo comma »; all'art. 6, dove è detto: « per quello dell'art. 4 », deve leggersi: « per quelle dell'art. 4 ».

All'art. 2 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3072, relativo a modificazioni ed aggiunte al R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491, che approva la riforma tecnico-giuridica delle pensioni di guerra, pubblicato nel n. 24 della *Gazzetta Ufficiale* del 29 gennaio 1924, dopo le parole « per coloro i quali siansi trovati ininterrottamente all'estero » e prima delle altre « al 31 dicembre 1923 » aggiungere « nel periodo dalla pubblicazione del decreto stesso », come si legge nel testo originale.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

BANDI DI CONCORSO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 10 gennaio 1924, n. 58.
Dichiarazione di opera di pubblica utilità.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità;
Vista la legge 18 dicembre 1879, n. 5188, che approva alcune modificazioni a quella citata;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' dichiarata opera di pubblica utilità la costruzione di una caserma per fanteria in Bisterza (provincia dell'Istria).

Art. 2.

Alla espropriazione dei beni immobili e dei diritti immobiliari a tale uopo occorrenti e che saranno designati dal predetto Ministro sarà provveduto a norma delle citate leggi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 gennaio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

A. Diaz.

Visto, *il Guardasigilli*: Oviglio.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 gennaio 1924.

REGIO DECRETO-LEGGE 3 gennaio 1924, n. 60.
Proroga del termine di cui all'articolo 1 del R. decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2326, riguardante la liquidazione dei danni, per persecuzione politica da parte dell'ex monarchia austro-ungarica e dei soccorsi ai cittadini italiani profughi delle nuove Provincie.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2326;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno, *ad interim* per gli affari esteri, e col Ministro per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il termine del 31 dicembre 1923 stabilito per il compimento della liquidazione dei danni per persecuzione politica e dei soccorsi per i cittadini italiani profughi dalle nuove Provincie, ai termini dell'art. 1 del R. decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2326, è prorogato a tutto il 31 marzo 1924.
Il presente decreto andrà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 gennaio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

Mussolini — A. de' Stefani.

Visto, *il Guardasigilli*: Oviglio.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 1° febbraio 1924.
Atti del Governo, registro 221, foglio 6. — Granata.

REGIO DECRETO 13 gennaio 1924, n. 61.
Norme per il trapasso alle rispettive Amministrazioni comunali delle gestioni daziarie governative nei Comuni dei territori annessi.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 4 del R. decreto 24 settembre 1923, n. 2030;
Visto l'art. 1 del successivo R. decreto 16 dicembre 1923, n. 2720;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le gestioni governative del dazio consumo concernenti i Comuni dei territori annessi in virtù delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 novembre 1920, n. 1778, sono trasferite alle rispettive Amministrazioni comunali con effetto dal 1° febbraio 1924, secondo le norme stabilite negli articoli seguenti.

Art. 2.

Il personale civile governativo che al 31 gennaio 1924 si troverà effettivamente ed esclusivamente addetto alle gestioni indicate all'art. 1 passa a carico dei rispettivi Comuni.

Dal 1° febbraio 1924 gli impiegati ed agenti facenti parte del predetto personale diventano impiegati comunali a termini dell'art. 170 e seguenti della legge comunale e provinciale (testo unico 4 febbraio 1915, n. 148). Non potranno però loro essere corrisposti dai Comuni emolumenti minori di quelli attualmente percepiti e gli stessi impiegati ed agenti conserveranno i diritti acquisiti al 31 gennaio 1924, circa il servizio utile agli effetti della pensione ed il trattamento di quiescenza.

Ai medesimi, alla loro vedova ed ai figli non potrà essere assegnata una pensione inferiore a quella che sarebbe loro spettata dallo Stato, se fossero rimasti al servizio governativo e nel posto che occupavano al momento del passaggio. La pensione è ripartita a carico dello Stato e del Comune in ragione della somma totale degli stipendi che lo Stato ed il Comune hanno corrisposto a ciascun impiegato od agente.

Art. 3.

Nelle nuove assunzioni del personale ulteriormente occorrente per le gestioni daziarie nei Comuni dei territori indicati al predetto articolo 1, debbono essere preferiti, semprechè forniti dei prescritti requisiti di idoneità, gli impiegati ed agenti assunti dalle Amministrazioni provinciali nei territori medesimi pel servizio del dazio consumo e da queste dimessi a seguito del passaggio delle gestioni daziarie ai Comuni.

Art. 4.

I Comuni di cui al precedente articolo 1 s'intendono, con effetto dal 1° febbraio 1924, sostituiti alla Amministrazione governativa, negli obblighi contrattuali da essa assunti, ai fini del servizio daziario, per affitti di immobili e per canoni od altri oneri qualsiasi dipendenti da occupazioni di terreno, fabbricati, caserme, casotti e simili.

Sono ceduti agli stessi Comuni tutti i mobili, attrezzi ed altri materiali pertinenti al servizio del dazio, previo loro inventario ed a prezzo di stima. Detto prezzo è determinato a mezzo di due periti, uno scelto dall'intendente di finanza e l'altro dal Comune; in caso poi di discrepanza fra i detti periti, tale prezzo è stabilito da un terzo perito eletto di accordo, o in mancanza dell'accordo, da un terzo perito eletto dal presidente del Tribunale.

Parimenti sono ceduti ai Comuni, a prezzo di stima da determinarsi secondo lo stesso procedimento di cui al precedente comma, gli immobili adibiti al servizio daziario, di proprietà dell'Amministrazione governativa, salvo che essa non intenda ritenerli, perchè occorrenti ad altri servizi statali.

Art. 5.

Il Ministro per le finanze è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi, e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 gennaio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

A. DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1924,
Atti del Governo, registro 221, *foglio* 11. — GRANATA

REGIO DECRETO 23 dicembre 1923, n. 3079.

Applicazione di una tassa camerale sugli esercenti il commercio temporaneo e girovago nel distretto della Camera di commercio di Treviso.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 20 marzo 1910, n. 121, sull'ordinamento delle Camere di commercio e industria;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 245, per l'attuazione della legge suddetta;

Vista la deliberazione 10 luglio 1923, della Camera di commercio e industria di Treviso;

Sentito il parere del Consiglio superiore del commercio e del Consiglio di Stato;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Camera di commercio e industria di Treviso è autorizzata ad imporre, coi privilegi delle pubbliche imposte ed in conformità della seguente tariffa, una tassa sugli esercenti il commercio temporaneo e girovago nel proprio distretto, i quali non siano iscritti nei ruoli della imposta camerale principale.

Per commercio temporaneo:

a) per esercizi temporanei di manifatture, tessuti, mercerie, chincaglierie, confezioni, mode, oggetti preziosi o articoli di lusso, in alberghi o locali privati:

per un mese o frazione di mese, L. 100;

per ogni mese successivo o frazione di mese, L. 80;

per vendita di altri oggetti la tassa viene ridotta della metà;

b) per esercizi temporanei su vie, piazze, aree pubbliche con banchi fissi o mobili o su veicoli:

per ogni mese o frazione di mese, L. 12.

Per commercio girovago:

a) da parte di esercenti che trasportano la loro merce su veicoli trainati a mano:

per ogni mese o frazione di mese, L. 3;

b) da parte di esercenti che trasportano la loro merce su veicoli a trazione meccanica o animale:

per ogni mese o frazione di mese, L. 6.

Art. 2.

Sono esenti da tassa:

a) i girovaghi che portino tutta la loro merce sulla persona, per un valore non eccedente le L. 100, purchè non tengano depositi, sia stabili sia mobili, contenenti merci per un valore superiore alle L. 150;

b) i viaggiatori e i rappresentanti di commercio quando non facciano traffico, ma si limitino alle esibizioni dei campionari;

c) i commercianti, sia temporanei che girovaghi, in generi alimentari di prima necessità;

d) le fiere o vendite aventi scopo di beneficenza.

Art. 3.

Agli effetti della presente tassa sono considerati commercianti temporanei anche coloro che in qualsiasi modo vendano merci col sistema del pubblico incanto.

Art. 4.

Con decreto del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale sarà approvato il regolamento speciale per l'esecuzione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

CORBINO.

Visto, *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 gennaio 1924.
Atti del Governo, registro 220, foglio 304. — GRANATA.

REGIO DECRETO 23 dicembre 1923, n. 3080.
Applicazione di una tassa camerale sugli esercenti il commercio temporaneo e girovago nel distretto della Camera di commercio di Catania.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 20 marzo 1910, n. 121, sull'ordinamento delle Camere di commercio e industria;
Visto il regolamento approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 245, per l'attuazione della legge suddetta;
Vista la deliberazione 10 marzo 1923 della Camera di commercio e industria di Catania;
Sentito il parere del Consiglio superiore del commercio e del Consiglio di Stato;
Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Camera di commercio e industria di Catania è autorizzata ad imporre, coi privilegi delle pubbliche imposte ed in conformità della seguente tariffa, una tassa sugli esercenti il commercio temporaneo e girovago nel proprio distretto, i quali non siano iscritti nei ruoli della imposta camerale principale.

Per gli esercenti il commercio temporaneo:

a) per esercizi temporanei di abiti, biancheria, cappelli per donna, pellicceria e confezioni in genere tenuti in alberghi, locande, pensioni e locali pubblici o privati. Per otto giorni o meno: Comuni oltre 100 mila abitanti L. 200, oltre 50 mila abitanti L. 100, inferiori ai 50 mila abitanti L. 50. Per un mese: Comuni oltre 100 mila abitanti L. 500, oltre 50 mila abitanti L. 200, inferiori ai 50 mila abitanti L. 100.

Per ogni altro mese successivo, o frazione di mese, un quarto della tassa dovuta per un mese;

b) per ogni altro esercizio temporaneo la tassa prevista in tale tabella viene ridotta ad un quarto.

Per gli esercenti il commercio girovago:

c) agli esercenti che trascinano la loro merce con carretti a mano: L. 5 per l'anno solare in cui viene eseguito l'accertamento;

d) agli esercenti la cui merce viene trainata da cavalli, asini, muli, oppure da altri mezzi di locomozione animale: L. 10 per l'anno solare in cui viene eseguito l'accertamento;

e) agli esercenti la cui merce viene trasportata con mezzi meccanici: L. 200 per l'anno solare in cui viene eseguito l'accertamento.

Art. 2.

Sono esenti da tali tasse:

a) i negozi temporanei messi su da ditte che esercitano commercio stabile e sono iscritte nei ruoli della tassa camerale;

b) i negozi di stralcio dipendenti dalle liquidazioni aperte nei medesimi locali dei propri esercizi dai commercianti stabili, purchè da sei mesi risultino iscritti nel registro delle ditte;

c) gli esercenti girovaghi, quando siano tenuti da trafficanti residenti nel Comune nel quale tengono i banchi medesimi e siano iscritti nel ruolo dei contribuenti la tassa camerale;

d) i commessi viaggiatori e rappresentanti di commercio, quando non portino seco merci e non ne facciano traffico;

e) gli esercenti girovaghi quando portano tutta la loro merce sulla persona, senza aiuto di veicoli;

f) gli esercenti un commercio girovago e temporaneo solo nei giorni di fiere o mercato e limitatamente alle località in cui si tengono le fiere e i mercati;

g) gli esercizi aventi scopo di beneficenza.

Art. 3.

Con decreto del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale sarà approvato il regolamento speciale per l'esecuzione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

CORBINO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 gennaio 1924.
Atti del Governo, registro 220, foglio 305. — GRANATA.

REGIO DECRETO 20 dicembre 1923, n. 3085.
Dichiarazione di opera di pubblica utilità.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità;
Vista la legge 18 dicembre 1879, n. 5188, che approva alcune modificazioni a quella citata;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' dichiarata opera di pubblica utilità la costruzione di un deposito esplosivi nel territorio del comune di Induno Olona (Varese).

Art. 2.

Alla espropriazione dei beni immobili e dei diritti immobiliari a tal uopo occorrenti e che saranno designati dal predetto Ministro sarà provveduto a norma delle citate leggi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

A. DIAZ.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1924.
Atti del Governo, registro 220, foglio 313. — GRANATA.

REGIO DECRETO 10 agosto 1923, n. 3090.

Radiazione dal quadro del Regio naviglio del rimorchiatore « G. 47 ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Udito il parere del Comitato degli ammiragli;
Visto il decreto-legge in data 21 dicembre 1922, n. 1800;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

La Regia vedetta « G. 47 » è radiata dal quadro del Regio naviglio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 10 agosto 1923.

VITTORIO EMANUELE.

THAON DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1924.
Atti del Governo, registro 220, foglio 320. — GRANATA.

REGIO DECRETO 23 dicembre 1923, n. 3092.

Nuovo ordinamento del deposito centrale per le truppe coloniali in Napoli.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri delegati al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Visto la legge 24 maggio 1903, n. 205, che approva l'ordinamento della Colonia Eritrea;
Visto la legge 5 aprile 1908, n. 161, che approva l'ordinamento della Somalia Italiana;
Visto la legge 6 luglio 1912, n. 749, ed il decreto 20 novembre 1912, n. 1205, relativi alla istituzione del Ministero delle colonie;
Visto il R. decreto 15 luglio 1915, n. 1171, riguardante il passaggio del deposito centrale per le truppe coloniali alla dipendenza del Ministero delle colonie;
Visto il decreto 24 luglio 1922, n. 1140, col quale il comando della tappa coloniale di Siracusa passa dalla dipendenza del Ministero della guerra a quella del Ministero delle colonie, e si provvede all'organico pel funzionamento della tappa stessa;
Considerata la necessità, in base all'esperienza, di costituire il deposito suddetto, in modo che possa efficacemente servire ai bisogni delle quattro Colonie, regolandone il personale e le attribuzioni allo scopo predetto;
Inteso il Consiglio dei Ministri;
Su proposta del Ministro per le colonie di concerto coi Ministri per la guerra e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il deposito centrale per le truppe coloniali, è costituito:
a) dal « Comando del deposito centrale per le truppe coloniali » con sede in Napoli;
b) dal « Comando della tappa coloniale » che funziona, in Siracusa, come distaccamento del deposito suddetto.
Appartiene al deposito centrale per le truppe coloniali anche il personale (sottufficiali e militari di truppa) addetto all'ufficio militare del Ministero delle colonie.

Art. 2.

Il deposito centrale per le truppe coloniali dipende amministrativamente dal Ministero delle colonie.
Il Ministro per le colonie, di concerto con quello per la guerra, fisserà con apposite disposizioni le attribuzioni del deposito centrale suddetto e le sue relazioni con i corpi e servizi del Regio esercito per quanto si riferisce ai rifornimenti dei Regi corpi di truppe coloniali dell'Africa orientale e settentrionale.

Art. 3.

Il personale (ufficiali, sottufficiali e militari di truppa) occorrente pel funzionamento del deposito centrale per le truppe coloniali, ed il personale (sottufficiali e militari di truppa) per l'ufficio militare del Ministero delle colonie, è quello che risulta dalla tabella annessa al presente decreto, vista, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente e controfirmata dai Ministri per la guerra e per le finanze.
Il personale di cui alla tabella stessa è collocato, dal Ministero della guerra, a disposizione di quello delle colonie ed è assunto in forza dal Comando del deposito centrale.
La ripartizione ed assegnazione del personale di cui sopra fra il deposito centrale, la tappa coloniale di Siracusa e l'ufficio militare del Ministero delle colonie, è fatto con determinazione del Ministero delle colonie, su proposta del comandante del deposito centrale, tenuto conto delle speciali esigenze dei vari uffici e delle varie disposizioni in vigore fra le quali quelle riguardanti il trasferimento di militari nelle località ove essi hanno la famiglia.
Detto personale dipende:
a) per l'impiego, direttamente dal Ministero delle colonie;

b) disciplinamente, dalle autorità militari territoriali della rispettiva sede.

Salvo casi di eccezionale gravità, non potrà essere distolto dalle proprie attribuzioni per essere impiegato dalle autorità territoriali in altri servizi senza l'autorizzazione del Ministero delle colonie, da chiedersi pel tramite di quello della guerra.

Art. 4.

L'amministrazione del deposito centrale per le truppe coloniali è affidata alle cure ed alla responsabilità del comandante del deposito stesso con le norme vigenti pel Regio esercito.

Riguardo alla disciplina, detto comandante ha attribuzioni di comandante di corpo.

Art. 5.

Il pane, i viveri, i foraggi ed il vestiario, nonchè i materiali di equipaggiamento generale e cucina ed in genere tutti i materiali di dotazione e consumo occorrenti ai militari di truppa addetti al deposito centrale, sono prelevati dai magazzini, stabilimenti militari e dalle imprese che forniscono il Regio esercito. Il rimborso per tali prelevamenti sarà fatto mensilmente entro i primi cinque giorni successivi del mese cui essi si riferiscono.

Art. 6.

Alle spese occorrenti per gli assegni e competenze d'ogni genere, in contanti ed in natura, del personale del deposito centrale e pel suo funzionamento, si provvede coi fondi appositamente stanziati nel bilancio del Ministero delle colonie.

Art. 7.

Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, fatta eccezione:

a) di quanto riguarda il grado del comandante del deposito centrale, nel senso che la dizione « Colonnello o tenente colonnello d'arma combattente (comandante) » sostituisce quella di « Tenente colonnello, comandante », di cui alla tabella annessa al R. decreto 1171 del 15 luglio 1915, a decorrere dal 1° luglio 1922;

b) di quanto riguarda gli speciali soprassoldi ed indennità agli ufficiali ed alla truppa, previsti dal R. decreto 1171 sopra ricordato, che cessano d'essere dovuti dal 1° agosto 1923.

I decreti 15 luglio 1915, n. 1171, e 22 luglio 1922, n. 1140, sono abrogati.

Art. 8.

Alla eliminazione del personale coloniale (sottufficiali e militari di truppa) attualmente in servizio presso il deposito centrale o presso l'ufficio militare del Ministero delle colonie, sarà provveduto entro tre mesi dalla data in cui entra in vigore il presente decreto.

I militari stessi potranno chiedere: o di essere restituiti al rispettivo corpo di truppe coloniali, o di essere prosciolti dalla ferma o rafferma coloniale in corso.

In quest'ultimo caso, se non hanno obbligo di servizio militare da compiere saranno inviati in congedo; altrimenti, o se proseguano la carriera, saranno assegnati ad un corpo del Regio esercito da designarsi dal Ministero della guerra.

In ogni caso continueranno a percepire gli assegni coloniali loro dovuti in base alle norme pel Regio corpo di truppe coloniali al quale appartengono, sino al congedamento o alla data d'incorporazione nel corpo al quale verranno destinati in Italia.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — DIAZ — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1924.
Atti del Governo, registro 220, foglio 323. — GRANATA.

Tabella di formazione del deposito centrale per le truppe coloniali.

GRADI	Forza			
	Ufficiali	Impiegati civili	Sottufficiali	Caporali e soldati
Colonnello o tenente colonnello di arma combattente (comandante)	1	—	—	—
Maggiori (1)	1	—	—	—
Capitani di fanteria (2)	2	—	—	—
Capitani del corpo d'amministrazione	3	—	—	—
Subalterni di fanteria o del corpo d'amministrazione	5	—	—	—
Impiegati civili	—	1	—	—
Marescialli dei tre gradi	—	—	11	—
Sergenti maggiori o sergenti	—	—	11	—
Caporali maggiori o caporali	—	—	—	17
Soldati	—	—	—	58
TOTALI	12	1	22	75
	110			

(1) Può essere anche del corpo d'amministrazione.
(2) Uno è comandante della tappa coloniale di Siracusa.

NOTA 1. — Il servizio sanitario è disimpegnato da ufficiali medici dei presidi di Napoli e Siracusa.

NOTA 2. — Il deposito centrale di Napoli provvederà ai trasporti per mezzo di due camions e di una carretta con un mulo; la tappa coloniale con una carretta con un mulo.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le colonie:
FEDERZONI.

Il Ministro per le finanze:
DE' STEFANI.

Il Ministro per la guerra:
DIAZ.

REGIO DECRETO-LEGGE 30 dicembre 1923, n. 3132.
Agevolezze per la provvista di acqua potabile e per le opere di igiene.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Viste le disposizioni in vigore per la concessione dei mutui da parte della Cassa dei depositi e prestiti;
Viste le leggi 9 luglio 1908, n. 445; 25 giugno 1911, n. 586; 16 luglio 1914, n. 665, e 21 aprile 1921, n. 596;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto coi Ministri per le finanze e per l'economia nazionale;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per l'osservanza dei limiti di spesa fissati agli articoli 5 e 9 della legge 25 giugno 1911, n. 586, pel concorso annuo dello Stato ai mutui di favore riguardanti opere di provvista di acqua potabile o altre opere igieniche, non debbono computarsi le spese pel concorso ai mutui integrativi concessi in virtù del R. decreto-legge 6 ottobre 1919, n. 1909, e della legge 21 aprile 1921, n. 596, convalidante tale decreto.
A cura del Ministero delle finanze saranno stanziati negli appositi capitoli del bilancio dell'interno, in aumento dei fondi consentiti dagli articoli 5 e 9 della legge 25 giugno 1911, n. 586, i fondi corrispondenti a quelli impegnati per i mutui integrativi.

Art. 2.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere fino a tutto il 1933 mutui di favore per opere di provvista d'acqua potabile ed altre opere igieniche, compresi gli ospedali, secondo le disposizioni delle leggi 25 giugno 1911, n. 586, e 21 aprile 1921, n. 596.
Fermi restando gli stanziamenti, di cui agli articoli 5 e 9 della legge 25 giugno 1911, n. 586, l'ulteriore onere dello Stato per il carico degli interessi sui nuovi mutui che si concederanno per opere di provvista d'acqua potabile, anche indipendentemente dalla Cassa depositi e prestiti, non potrà eccedere la somma di L. 26,000 per i Comuni di 1ª categoria e quella di L. 390,000 per i Comuni delle altre categorie cumulativamente per l'esercizio 1924-1925.
Per ciascun esercizio successivo, e fino al 1933-1934, lo stanziamento dell'esercizio 1924-1925 sarà progressivamente aumentato delle dette somme, in modo da raggiungere così il limite necessario di L. 260,000 per i Comuni di prima categoria, e quello di L. 3,900,000 per i Comuni delle altre categorie cumulativamente, nell'esercizio 1933-34. Lo stanziamento stesso sarà mantenuto in ciascun esercizio successivo nella misura che sarà necessaria fino alla completa estinzione dei mutui autorizzati in base al presente decreto e alle precedenti leggi.
Gli stanziamenti di cui all'art. 9 della legge 25 giugno 1911, n. 586, saranno aumentati nella misura:
fino a L. 42,000 per gli ospedali, e L. 90,000 per le altre opere igieniche nell'esercizio 1924-1925, con aumenti progressivi di rispettive L. 42,000 e L. 90,000 in ciascun esercizio successivo fino al 1933-934, in modo da raggiungere così il massimo di L. 420,000 per gli ospedali e L. 900,000 per le altre opere igieniche nell'esercizio 1933-934.
Gli stanziamenti stessi, nella misura che sarà necessaria, saranno mantenuti in ciascun esercizio successivo, fino alla completa estinzione dei mutui autorizzati in base al presente decreto ed alle precedenti leggi.

Art. 3.

I termini fissati dagli articoli 19 e 41 della legge 9 luglio 1908, n. 445, recante provvedimenti a favore della Basilicata e della Calabria ed all'art. 27 della legge 16 luglio 1914, numero 665, recante provvedimenti a favore della Sardegna, sono prorogati al 30 giugno 1934.

Art. 4.

Le casse di risparmio ordinarie, quelle degli istituti di emissione e gli altri istituti di credito, con le cui finalità ciò non contrasti, sono autorizzati, indipendentemente dalle disposizioni dei rispettivi statuti, a concedere mutui per le opere previste dalla legge 25 giugno 1911, n. 586.
Il 1° comma dell'art. 4 di detta legge è applicabile anche ai mutui di favore per opere igieniche diverse dagli acquedotti.
Ai mutui che sia necessario contrarre indipendentemente dalla Cassa depositi e prestiti il Ministero dell'interno potrà in via di eccezione concorrere, anche se le condizioni siano diverse da quelle che essa ammette purchè il periodo di ammortamento non ecceda i 50 anni.
Il concorso dello Stato sarà, in ogni caso, pari a quello che si corrisponde ai mutui concessi dalla detta Cassa, e sarà sempre corrisposto all'Ente mutuatario secondo le norme vigenti per la Cassa depositi e prestiti.

Art. 5.

Per determinare entro qual misura, in osservanza dei limiti per capitale fissati dalla legge, siano sussidiabili le spese occorrenti per opere igieniche, non si terrà conto dei mutui e dei sussidi concessi da oltre un decennio per le medesime opere.

Art. 6.

I mutui di favore per la costruzione e l'arredamento di scuole-convitto per infermiere professionali potranno concedersi ai Comuni, qualunque sia la loro popolazione.
Essi potranno concedersi anche ad istituti di beneficenza o ad altri Enti morali. In tali casi, quando il mutuo non sia garantito dall'Amministrazione comunale, sarà accettata garanzia su titoli dello Stato, vincolati per tutta la durata del mutuo, la quale non potrà eccedere il trentennio.
Tale garanzia consisterà nell'ipoteca sui titoli e nel vincolo di usufrutto sulla rendita, congiuntamente, in favore dell'istituto mutuante.
E' data facoltà al Ministero dell'interno di estendere per tali mutui, quando le condizioni finanziarie del mutuatario lo richiedano, il concorso dello Stato all'intero onere degli interessi.

Art. 7.

I benefici di cui agli articoli 1 e 2 della legge 24 luglio 1919, n. 1382, sono estensibili anche alle opere di costruzione e di adattamento di locali per colonie permanenti di bambini predisposti alla tubercolosi.
La spesa pel concorso dello Stato ai relativi mutui di favore graverà sullo stesso fondo stanziato in esecuzione di detti articoli.

Art. 8.

I decreti del Ministro per l'interno, con cui si approvano i progetti delle opere da eseguirsi col concorso dello Stato, debbono essere preceduti dal parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, quando l'ammontare complessivo dei progetti stessi superi un milione.

E' però sempre in facoltà del Ministro di chiedere il detto parere anche su progetti che importino una spesa inferiore.

Debbono essere approvati dal Ministro per l'interno anche i progetti per acquedotti di Comuni eccedenti i 100,000 abitanti, quando sianvi opposizioni riguardanti l'utilizzazione della stessa acqua, per la alimentazione idrica di altri Comuni.

E' inoltre in facoltà dello stesso Ministro di avocare a sè l'approvazione di tali progetti, anche in mancanza di opposizione, qualora essi siano di speciale importanza.

Art. 9.

Nello stato di previsione delle spese del Ministero dell'interno saranno stanziati, distintamente dai fondi pel concorso ai mutui riguardanti opere di provvista di acqua potabile, ma in corrispondenza con essi, due appositi fondi, l'uno di annue L. 150,000 per la generalità dei Comuni del Regno, compresi quelli delle nuove Provincie, e l'altro di annue lire 75,000 pei Comuni di Calabria, Basilicata e Sardegna e delle altre regioni per cui esistono speciali disposizioni di favore.

Su tali fondi si provvederà dal Ministero dell'interno alla somministrazione di sussidi in capitale ai Comuni, sia per le stesse opere suaccennate, in sostituzione delle agevolezze consentite dagli articoli 2, 5, 13 della legge 25 giugno 1911, numero 586, e dagli articoli 2 e 3 del presente decreto-legge, sia per agevolare il trasporto e rifornimento di acqua potabile, in periodo di siccità, in Comuni che ne abbisognino.

Analogamente sarà stanziato in bilancio apposito fondo di annue L. 600,000, per sussidi riguardanti opere igieniche.

Con regolamento da approvarsi dal Ministro per l'interno d'accordo con quello per le finanze, saranno determinati i limiti e le condizioni di tali sussidi.

Su tali fondi il Ministero dell'interno potrà provvedere rispettivamente anche a spese necessarie per studi e provvedimenti di generale interesse aventi le suindicate finalità, comprese le spese per acquisto e messa in opera di trivelle o di altro materiale all'uopo occorrente.

Sarà pure stanziato nello stesso stato di previsione un apposito capitolo di annue L. 375,000 per le opere occorrenti alla ricerca ed utilizzazione di acqua potabile in Sardegna nei modi previsti all'art. 27 della legge 16 luglio 1914, n. 665.

Art. 10.

Nell'art. 2 della legge 25 giugno 1911, n. 586, alle parole: « secondo il censimento 1901 » sono sostituite le seguenti: « secondo l'ultimo censimento ».

Art. 11.

La disposizione dell'art. 26 della legge 16 luglio 1914, numero 665, recante provvedimenti a favore della Sardegna, è estesa a tutto il Regno.

Art. 12.

Il Governo del Re è autorizzato a riunire e coordinare in testo unico, sentito il Consiglio di Stato, le disposizioni di legge concernenti le agevolezze agli Enti locali per la esecuzione di opere igieniche.

Art. 13.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — CORBINO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 1º febbraio 1924.
Atti del Governo, registro 221, foglio 5. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 9 dicembre 1923, n. **3133**.
Autorizzazione di spesa per il funzionamento della Commissione suprema di difesa.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 20 dicembre 1923, n. 2957, che istituisce una Commissione suprema di difesa;

Visto il R. decreto 6 settembre 1923, n. 2009, che istituisce il servizio degli Osservatori industriali;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari interni, *ad interim* per gli affari esteri, Commissario per l'aeronautica, di concerto coi Nostri Ministri Segretari di Stato per la giustizia, per le finanze, per la guerra, per la marina, per i lavori pubblici e per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' autorizzata l'assegnazione annua di L. 815,000 da inscriversi in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per provvedere alle spese di funzionamento della Commissione suprema di difesa istituita con R. decreto 20 dicembre 1923, n. 2957.

Art. 2.

Per l'esercizio finanziario 1923-24 l'assegnazione di cui sopra è stabilita nella somma di L. 495,000, che viene inscritta in aumento allo stanziamento del cap. n. 59-*ter* dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio medesimo, la cui denominazione è modificata come appresso « Somma occorrente per il funzionamento della Commissione suprema di difesa » (R. decreto 20 dicembre 1923, n. 2957).

Art. 3.

Con le assegnazioni di cui ai precedenti articoli 1 e 2 sarà provveduto a tutte le spese occorrenti per il funzionamento della Commissione suprema di difesa, comprese quelle di cui agli articoli 8, 4º e 6º comma, e 10 ultimo comma, del R. decreto 6 settembre 1923, n. 2009, concernente l'istituzione del servizio degli Osservatori industriali.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge, ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — OVIGLIO — A. DE' STEFANI — A. DIAZ — REVEL — CARNAZZA — CORBINO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 1° febbraio 1924.
Atti del Governo, registro 221, foglio 7. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 30 dicembre 1923, n. 3134.

Proroga del termine di cui all'art. 1 del R. decreto 19 novembre 1921, n. 1704, contenente disposizioni per opere pubbliche al fine di alleviare gli effetti della disoccupazione.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Viste le disposizioni in vigore per la concessione dei mutui da parte della Cassa depositi e prestiti;
Vista la legge 20 agosto 1921, n. 1177;
Ritenuta la necessità di prorogare il termine di un biennio fissato all'articolo 1 del R. decreto 19 novembre 1921, n. 1704, modificato col R. decreto 8 febbraio 1923, n. 287;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato, per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto coi Ministri per le finanze, per i lavori pubblici e per la pubblica istruzione;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il termine fissato all'art. 1 del decreto Reale 19 novembre 1921, n. 1704, per la concessione da parte della Cassa dei depositi e prestiti dei mutui di favore per le opere pubbliche ivi indicate, al fine di alleviare gli effetti della disoccupazione, è prorogato al 30 giugno 1924.

Art. 2.

Il concorso dello Stato ai detti mutui continuerà ad essere impegnato e somministrato nei modi e con le forme stabiliti col detto decreto e con quello 8 febbraio 1923, n. 287.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — CARNAZZA — GENTILE.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 1° febbraio 1924.
Atti del Governo, registro 221, foglio 8. — GRANATA.

REGIO DECRETO 31 dicembre 1923, n. 3135.

Trattamento di esonero ad agenti delle Ferrovie dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Visto il R. decreto 28 gennaio 1923, n. 143;
Visto il R. decreto 7 dicembre 1923, n. 2590;
Sentito il Commissario straordinario per le ferrovie dello Stato;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Per gli agenti delle Ferrovie dello Stato che posteriormente alla attivazione del riordinamento delle pensioni di cui al decreto 7 dicembre 1923, n. 2590, saranno dispensati in base al decreto 28 gennaio 1923, n. 143, sarà conservato in tutta la sua integrità il trattamento stabilito da quest'ultimo, salvo ad applicare il decreto 7 dicembre 1923, n. 2590, unicamente agli effetti dei suoi articoli 4 e 6.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CARNAZZA — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° febbraio 1924.
Atti del Governo, registro 221, foglio 9. — GRANATA.

REGIO DECRETO 6 gennaio 1924, n. 25.

Erezione in Ente morale del Gruppo d'azione per le scuole del popolo, in Milano.

N. 25. R. decreto 6 gennaio 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, il Gruppo d'azione per le scuole del popolo, con sede in Milano, il quale si propone di accrescere la cultura dei maestri elementari e di istituire scuole elementari dove non può intervenire l'opera diretta dello Stato, viene eretto in Ente morale e ne è approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1924.

REGIO DECRETO 27 dicembre 1923, n. 3086.

Abolizione delle zone di servitù militari attorno all'opera « Cittadella » della piazza di Alessandria.

N. 3086. R. decreto 27 dicembre 1923, con il quale, sulla proposta del Ministro per la guerra, vengono abolite le zone di servitù militari attorno all'opera « Cittadella » della piazza di Alessandria.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1924.

REGIO DECRETO 23 dicembre 1923, n. 2956.
Approvazione del nuovo statuto dell'Opera nazionale per l'assistenza degli orfani di guerra anormali psichici.

N. 2956. R. decreto 23 dicembre 1923, col quale, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, viene approvato il nuovo statuto organico dell'Opera nazionale per l'assistenza degli orfani di guerra anormali psichici.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *gennaio* 1924.

DECRETO MINISTERIALE 31 gennaio 1924.
Istruzioni di servizio per il personale subalterno degli uffici direttivi finanziari.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato;

Viste le norme esecutive, interpretative ed integrative di quelle concernenti il trattamento economico e di carriera del personale dell'Amministrazione dello Stato, approvate con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3084;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Determina:

Sono approvate le annesse istruzioni di servizio per il personale subalterno degli uffici direttivi finanziari.

Roma, addì 31 gennaio 1924.

Il Ministro: A. DE' STEFANI.

Istruzioni di servizio per il personale subalterno degli uffici direttivi finanziari.

Art. 1.

Il personale subalterno degli uffici direttivi finanziari comprende il personale in servizio dell'Amministrazione centrale e quello in servizio delle Intendenze di finanza.

Esso personale si suddivide in primi commessi, commessi e uscieri capi, uscieri, inservienti e agenti tecnici.

Personale subalterno dell'Amministrazione centrale:

Art. 2.

Ferme le disposizioni del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili, il personale subalterno in servizio presso l'Amministrazione centrale è amministrato, per quanto concerne la carriera, dalla Direzione generale del personale e dei servizi speciali.

Per quanto riguarda invece il disimpegno del servizio e la disciplina, esso è posto sotto la immediata sorveglianza di un apposito incaricato, giusta l'art. 114 del decreto Reale 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili.

Art. 3.

L'incaricato preposto al personale subalterno in servizio dell'Amministrazione centrale, sceglie — fra i primi commessi, i commessi e gli uscieri capi — coloro che devono curare, nei singoli uffici, l'osservanza dell'orario e delle attribuzioni di servizio da parte degli agenti posti alla loro dipendenza.

I primi commessi, i commessi e gli uscieri capi, come sopra designati, devono riferire prontamente all'incaricato preposto al personale subalterno le mancanze e gli inconvenienti che loro sia dato di rilevare.

In difetto, ogni lagnanza o reclamo sul servizio è messa a loro carico.

Art. 4.

Gli agenti del personale subalterno hanno il dovere di provvedere, nelle ore che precedono l'ingresso degli impiegati, alla pulizia delle stanze degli uffici, sotto la direzione e vigilanza dei primi commessi, dei commessi e degli uscieri capi, a ciò destinati.

I primi commessi e i commessi addetti ai Gabinetti possono essere coadiuvati, nella pulizia delle stanze loro affidate, da altri agenti, destinati dall'incaricato preposto al personale subalterno.

Gli inservienti sono tenuti ad eseguire la pulizia degli anditi, delle scale, delle soffitte, dei sotterranei, delle ritirate, e di ogni altro locale accessorio, nonchè di eseguire il trasporto di mobili, di legna da ardere e di altri oggetti ingombranti o pesanti.

In mancanza o in assenza di inservienti, tali mansioni debbono venire disimpegnate dagli uscieri meno anziani.

Il trasporto di mobili deve essere previamente autorizzato dal consegnatario dei medesimi.

Art. 5.

Gli uscieri e gli inservienti debbono disimpegnare il servizio degli uffici e delle anticamere ed eseguire ogni altra incombenza che al medesimo si riferisce. Le stesse attribuzioni hanno gli uscieri capi, qualora non disimpegnino speciali uffici.

Gli uscieri e gli inservienti non devono allontanarsi dal posto loro assegnato, se non per ragioni di servizio, e dopo averne informato il primo commesso, il commesso, o l'usciere capo dal quale dipendono.

Fra gli agenti del personale subalterno, alcuni possono essere specialmente designati per il ritiro o per il recapito della corrispondenza e per il servizio di portiere.

Art. 6.

Gli agenti del personale subalterno devono altresì:

a) far osservare le norme di accesso e di visita agli uffici, impedendo che persone estranee entrino negli uffici stessi, fuori delle ore stabilite, o senza apposita autorizzazione;

b) chiudere le finestre e gli usci delle stanze, dopo che ne siano usciti gli impiegati, e dopo essersi assicurati che non vi sia rimasta alcuna persona, che l'illuminazione sia spenta e che non siavi principio o possibilità alcuna di incendio;

c) accendere ed alimentare le stufe;

d) intervenire a pubbliche cerimonie e funerali;

e) osservare, in generale, tutte quelle disposizioni che vengono loro impartite verbalmente e con speciali ordini interni di servizio.

Art. 7.

Alla chiusura degli uffici, i primi commessi, i commessi e gli uscieri capi, devono accertarsi che nei locali affidati alla loro custodia siano state fatte le verifiche e osservate le precauzioni per evitare pericoli di incendio o di altri danni.

Essi ricevono in consegna dagli uscieri le chiavi delle singole stanze e le ripongono in apposito cassetto a muro, chiuso anche esso con chiavi, che consegnano poi al portiere.

Qualora in qualche ufficio il servizio debba protrarsi oltre l'orario normale, i detti primi commessi, commessi o uscieri capi, possono, per le incombenze indicate nel presente articolo, essere sostituiti da uscieri, appositamente designati dall'incaricato preposto al personale subalterno.

Art. 8.

L'agente, a qualunque grado appartenga, non può rifiutarsi di prestare l'opera propria nel disimpegno di uno qualsiasi dei servizi indicati negli articoli 4 a 7, quando ciò sia ritenuto necessario, per il normale andamento del servizio, dall'incaricato preposto al personale subalterno, ovvero dal capo dell'ufficio a cui l'agente è addetto

Art. 9.

Gli agenti del personale subalterno devono tenere in ufficio contegno rispettoso verso i superiori, educato e corretto verso tutti. Essi sono tenuti a vestire la divisa stabilita, che è fornita gratuitamente dall'Amministrazione a cura del Provveditorato generale dello Stato.

Ad essi è vietato:

a) di fumare nei locali dell'Amministrazione;

b) di fermarsi nelle stanze e nelle anticamere oltre il tempo strettamente necessario per l'adempimento dei propri doveri;

c) di recare disturbo negli uffici con discorsi ad alta voce od in altro modo;

d) di accettare mancie o regalie di qualsiasi specie;

e) di leggere documenti che si trovino negli uffici o che vengano loro affidati pel trasporto, di darne ad altri visione, e di lasciarli sui tavoli delle anticamere o dei corridoi;

f) di ingerirsi in qualsiasi modo, per conto degli interessati o di interposte persone, in affari di ufficio e di darne notizia.

Essi non possono essere inoltre adibiti a funzioni estranee a quelle contemplate nelle presenti istruzioni.

Art. 10.

L'orario giornaliero normale del personale subalterno è di otto ore, secondo i turni prestabiliti dall'incaricato preposto al personale stesso ed approvati dalla Direzione generale del personale. Speciali turni possono essere stabiliti per il servizio di guardia serale o notturna.

Nei giorni festivi, almeno la metà del personale subalterno interviene, a turno, in ufficio, per eseguire la pulizia e l'assetto delle stanze: dopo di ciò rimangono, pure per turno, fino alla chiusura degli uffici, gli agenti all'uopo designati.

Art. 11.

Agli agenti ai quali è concesso l'alloggio non è permesso di dare in uso l'abitazione o parte di essa a persone estranee alla propria famiglia.

Art. 12.

I movimenti del personale subalterno da uno ad altro ufficio dell'Amministrazione centrale sono disposti dall'incaricato preposto al personale medesimo.

Art. 13.

Le proposte di premi di operosità e rendimento a favore degli agenti del personale subalterno che ne siano ritenuti meritevoli, sono fatte dal capo dell'ufficio presso il quale gli agenti stessi prestano servizio, sentito l'incaricato preposto al personale medesimo.

Art. 14.

La concessione dei congedi ordinari al personale subalterno compete all'incaricato preposto al personale stesso, previo parere favorevole del capo dell'ufficio presso il quale gli agenti prestano servizio.

Art. 15.

Le spese per accertamento di malattia andranno a carico dell'agente, qualora la di lui malattia risulti simulata: e ciò indipendentemente dagli altri provvedimenti disciplinari.

L'agente nello stesso giorno in cui cade ammalato deve darne avviso all'incaricato, di cui al capoverso dell'art. 2 delle presenti istruzioni.

Art. 16.

Le informazioni annuali del personale subalterno sono date — in appositi moduli forniti dall'Amministrazione — dai capi degli uffici ai quali gli agenti sono addetti, sentito l'incaricato preposto al personale stesso.

Art. 17.

Il Consiglio di amministrazione per il personale subalterno, è costituito a norma dell'art. 112 del R. decreto 30 dicembre 1923, numero 2960.

Alle tornate di esso Consiglio può intervenire, a scopo soltanto consultivo, anche l'incaricato preposto al personale subalterno.

Art. 18.

Il capo del personale può delegare l'incaricato preposto al personale subalterno ad intervenire in sua vece nella Commissione di disciplina in applicazione del disposto dell'art. 73 (comma terzo) del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili.

Personale subalterno delle Intendenze di finanza.

Art. 19.

Tutte le precedenti disposizioni sono applicabili anche al personale subalterno delle Intendenze di finanza, salvo che detto personale dipende — invece che dall'incaricato speciale — dall'Intendente di finanza per la disciplina, e da un delegato dell'Intendente stesso per il servizio.

Il Ministro: A. DE' STEFANI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Dazi doganali.

La media settimanale pel pagamento dei dazi di importazione da valere dal 4 al 10 febbraio 1924 è stata fissata in L. 445, rappresentanti 100 dazio nominale e 345 aggiunta cambio.

Roma, 1° febbraio 1924.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE.

(2ª *pubblicazione*).

Giusta l'art. 6 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, concernente il servizio dei buoni quinquennali del Tesoro nominativi

Si notifica

che il buono quinquennale del Tesoro 5 % di sesta emissione n. 189 di L. 600 intestato a Lavezzari *Ernesto* fu Vittorio, minore sotto la tutela di Cei Pietro, con usufrutto a favore di Poggi Francesca, doveva invece essere intestato a *Lavezzari Ernesta Francesca Angela* fu Vittorio, ecc. come sopra, e ciò in base all'attestazione giurata innanzi la Regia pretura di Alessandria, 1° mandamento, il 3 gennaio 1924.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sia presentata opposizione a questa Direzione generale, si procederà al rinnovo del riferito buono, ora scaduto, in altro equivalente novennale intestato a Lavezzari Ernesta Francesca Angela fu Vittorio, ecc. come sopra.

Roma, 21 gennaio 1924.

Il direttore generale: CONTI ROSSINI.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

SMARRIMENTO DI RICEVUTE.

(1ª *pubblicazione*). (Elenco n. 23).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 238 — Data della ricevuta: 20 aprile 1923 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Massa — Intestazione della ricevuta: Bosi Giacomo — Titoli del Debito pubblico nominativi: n. 9 — Ammontare della rendita: L. 126 — Consolidato 3.50 % con decorrenza 1° gennaio 1923.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 733 — Data della ricevuta: 23 agosto 1923 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione della ricevuta: Muzzi Maria fu Francesco Paolo — Titoli del Debito pubblico nominativi: n. 2 — Ammontare della rendita: L. 1480 — Consolidato 5 % con decorrenza 1° luglio 1923.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla seguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 2 febbraio 1924.

Il direttore generale: CIRILLO.

BANDI DI CONCORSO

REALE ALBERGO DEI POVERI IN NAPOLI

REGIO ISTITUTO PEI SORDOMUTI

Concorso pel conferimento di tre posti gratuiti per sordomuti, presso il Regio istituto annesso al Reale albergo dei poveri in Napoli.

E' aperto pubblico concorso pel conferimento di tre posti gratuiti di patronato Ministeriale di cui due posti per sordomute e uno per sordomuti, presso il Regio Istituto annesso al Reale albergo dei poveri in Napoli.

Al concorso predetto possono essere ammessi soltanto i sordomuti nativi delle antiche provincie napoletane.

Le domande dovranno essere trasmesse non oltre il 28 febbraio 1924 all'Amministrazione del Reale Albergo dei poveri in Napoli, corredate dai documenti che seguono:

a) copia dell'atto di nascita dal quale risulti che l'aspirante ha compiuto il settimo anno di età e non ha oltrepassato il dodicesimo alla data del 28 febbraio 1924;

b) attestato municipale di povertà;

c) stato di famiglia dichiarato dal sindaco;

d) attestato medico, redatto su apposito questionario anamnestico, dal quale risulti la subita vaccinazione o rivaccinazione od il vaiuolo sofferto, e tutte le indicazioni relative alla sordità, alla buona costituzione organica, alla presumibile attitudine intellettuale a ricevere la istruzione.

Il relativo modulo dovrà ritirarsi presso la segreteria generale dell'Amministrazione suddetta;

e) atto notorio per comprovare il domicilio di soccorso in una delle dette Provincie, sempre quando non lo si abbia per nascita;

f) atto di morte di uno o di entrambi i genitori (eventuale).

L'ammissione dei prescelti avrà luogo previa obbligazione del padre o del legale rappresentante, di provvedere al ritiro immediato del sordomuto o della sordomuta, quando ciò fosse richiesto dal Consiglio di amministrazione del Reale Albergo dei poveri, sia per ragioni disciplinari o igieniche, sia per riconosciuta inettitudine a ricevere l'istruzione.

Napoli, 10 dicembre 1923.

Il presidente della Commissione amministratrice: L. ADINOLFI.

Il segretario generale DE MARTINO.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

(2ª *pubblicazione*).

Concorso per esami e per titoli ad un posto di vice-direttore di 2ª classe presso la Regia stazione sperimentale chimico-agraria di Roma.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Vista la legge 19 luglio 1909, n. 527;
Visto il R. decreto-legge 25 agosto 1919, n. 1580;
Visto il R. decreto 14 agosto 1920, n. 1845;
Visto il R. decreto 11 gennaio 1923, n. 329;
Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;

Decreta:

E' aperto il concorso per esami e per titoli, per un posto di vice-direttore di 2ª classe (gruppo *A* - grado nono) presso la Regia stazione sperimentale chimico-agraria di Roma, con lo stipendio iniziale annuo di L. 11,600, che si accrescerà fino a L. 13,700 con quattro aumenti quadriennali, oltre il supplemento di servizio attivo di L. 800. E' dovuta inoltre l'indennità caro viveri nella misura stabilita dal R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

La domanda di ammissione al concorso, in carta bollata da L. 2, dovrà pervenire al Ministero (Direzione generale dell'agricoltura, div. III) non più tardi del 31 gennaio 1924. Essa dovrà contenere l'indicazione della dimora del concorrente, ed essere corredata dei seguenti documenti:

a) copia autentica dell'atto di nascita, dalla quale risulti che il concorrente non abbia oltrepassato il 35° anno di età;

b) stato di famiglia;

c) attestato di cittadinanza italiana;

d) attestato di buona condotta, rilasciato dal sindaco del Comune o dei Comuni ove il concorrente dimorò nell'ultimo triennio;

e) certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale;

f) certificato medico di sana e robusta costituzione fisica, comprovante l'attitudine fisica del candidato all'impiego cui aspira;

g) attestato di adempimento all'obbligo della leva militare;

h) titoli ed opere stampate (da presentarsi almeno in triplice esemplare dimostranti la cultura scientifica del candidato. Fra i titoli saranno tenuti in conto quelli che attestino, nel concorrente, l'attitudine e la preparazione agli studi ed alle ricerche, nei campi particolari nei quali si occupa la predetta Regia stazione sperimentale di chimica agraria.

I concorrenti dovranno inoltre presentare: la laurea in chimica o chimica e farmacia.

Sono dispensati dalla presentazione dei documenti indicati alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*) gli aspiranti che provino, mediante certificato della Amministrazione dalla quale dipendono, di occupare posti di ruolo al servizio dello Stato.

Il limite di età è elevato per gli ex-combattenti dal 35° al 40° anno.

Non sarà tenuto conto del limite di età per coloro che si trovino in servizio dello Stato da almeno un triennio.

Al pari della domanda i documenti che la corredano dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo, e portare la vidimazione, a secondo i casi, dell'autorità politica e giudiziaria, inoltre i documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) dovranno avere data non anteriore a tre mesi dal presente decreto.

La domanda per poter prendere parte al concorso dovrà essere munita della prova che è stata versata ad un ufficio del registro la tassa di concorso di L. 50, a termini del R. decreto 10 maggio 1923, n. 1179.

I vincitori del concorso saranno assunti in servizio con decreto Ministeriale, con la qualifica di straordinari, giusta l'articolo 11 del decreto Reale 25 agosto 1919, n. 1580.

Il servizio prestato come straordinario è valutato agli effetti della pensione, ed il primo dei quattro aumenti quadriennali, di cui sopra, decorrerà dalla nomina definitiva.

I concorrenti riceveranno avviso in tempo debito, del giorno e dell'ora in cui saranno tenuti gli esami, che avranno luogo in Roma, presso il Ministero dell'economia nazionale.

A parità di merito saranno preferiti coloro che siano invalidi ed orfani di guerra, o che abbiano riportato ferite in combattimento, oppure siano insigniti di decorazione al valor militare, ed infine chi abbia prestato servizio militare come combattente.

Agli assistenti di nuova nomina della surricordata stazione, saranno applicate le norme legislative che, in ordine alle pensioni, si stabiliranno in sostituzione di quelle vigenti.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 novembre 1923.

Il Ministro: CORBINO.

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

(2ª *pubblicazione*).

Revoca del concorso alla cattedra di diritto internazionale della Regia università di Messina bandito col decreto Ministeriale 27 agosto 1921.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il decreto Ministeriale in data 27 agosto 1921 col quale venne bandito fra gli altri il concorso per professore straordinario alla cattedra di diritto internazionale della Regia università di Messina;

Veduto il regolamento generale universitario approvato con R. decreto 9 agosto 1910, n. 796:

Decreta:

E' revocato e dichiarato di nessun effetto, il decreto Ministeriale 27 agosto 1921 nella sola parte riguardante il concorso bandito per professore straordinario alla cattedra di diritto internazionale della Regia università di Messina.

Roma, addì 18 gennaio 1924.

Il Ministro: GENTILE.

BOSELLI GIUSEPPE, *gerente.*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.